

Continua l'allarme Lingua blu, nuove disposizioni per la movimentazione dei capi

Il Ministero della Salute nell'ultima riunione con i Servizi Veterinari regionali ha affermato che, sulla base dei dati epidemiologici in suo possesso, il rischio BT sierotipo 8 non è affatto trascurabile. Pertanto permangono le limitazioni alle movimentazioni di tutte le categorie produttive degli animali sensibili dentro e al di fuori delle zone di restrizione, almeno fino all'instaurarsi della copertura immunitaria conseguente la vaccinazione. La vaccinazione, a detta del Ministero, inizierà a partire dal mese di maggio con 2.200.000 dosi di vaccino spento.

Allo stato attuale il Ministero ricorda che, in assenza della copertura vaccinale, l'unico sistema per limitare la diffusione della malattia è il blocco della movimentazione degli animali sensibili. Solamente gli animali destinati alla macellazione immediata e i vitelli di età inferiore ai 30 giorni possono, nel rispetto di opportune condizioni, essere movimentati nella zona di restrizione (150 km) con esclusione della zona infetta (20 km).

Fermo restando il divieto di movimentazione di animali da vita dalla zona infetta verso la restante parte del territorio, in una nota del 17 aprile il Ministero precisa che, qualora fosse intendimento delle Regioni competenti nella zona di restrizione movimentare animali da vita all'interno della stessa per insopprimibili motivi, ciò potrebbe avvenire alle seguenti condizioni:

- a) L'effettuazione di un test PCR con esito negativo per singolo capo nel più breve tempo possibile prima dello spostamento e comunque non oltre i sette giorni prima della partenza;

oppure

- b) gli animali risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato 3 del regolamento (CE n. 1266/2007);

oppure

- c) gli animali risultino soddisfare garanzie sanitarie sulla base del risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro la diffusione della lingua blu stabilite dalle Autorità Sanitarie di origine e approvate dall'autorità sanitarie di destinazione.

Le Regioni delle zone di restrizione interessate a questa ultima condizione devono comunicare al Ministero tale scelta corredandola della valutazione positiva dell'analisi del rischio.